Art.1 - Vigilanza sugli alunni e connessi doveri del personale

- 1. Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.
- 2. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga all'interno dell'edificio scolastico, sia che essa si svolga all'esterno (lezione, gita, visita di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra), hanno il dovere di un' assidua vigilanza.
- 3. Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni: in occasione di momentanee assenze dei docenti, durante la ricreazione e la refezione scolastica a supporto dei docenti al momento dell'ingresso e dell'uscita da scuola, durante l'accompagnamento allo scuolabus. E' tenuto altresì a concorrere all'accompagnamento degli alunni in occasione dei loro trasferimenti dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche, se appositamente incaricato.
- 4. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule, se non eccezionalmente e con il permesso dell'insegnante uscente (solo scuola secondaria di primo grado).
- 5. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dell'ora successiva all'intervallo (solo scuola secondaria di primo grado).
- 6. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale in servizio.
- 7. Gli alunni devono attenersi alle regole di comportamento che vengono fissate.
- 8. La vigilanza sugli alunni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria cessa al momento in cui essi sono affidati, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori o a persone da loro delegate e pertanto è necessario che i responsabili dei minori e i minori escano dai plessi e non sostino negli spazi interni ed esterni del plesso. In caso di necessità, la vigilanza dell'alunno durante l'orario scolastico, in attesa dei genitori, può essere affidata anche al personale non docente. Qualora i genitori si assumano la responsabilità di far tornare il figlio a casa da solo o con altra persona di fiducia è necessario che sia firmata e consegnata alla scuola un'apposita convenzione o un'autorizzazione da parte di entrambi i genitori.
- 9. Nella scuola secondaria la vigilanza cessa, al termine delle lezioni, nel momento in cui gli alunni escono dall'edificio scolastico.

Art.2 - Comportamento degli alunni e regolamentazione dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle giustificazioni

- Gli alunni devono considerare sempre l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto. La stessa considerazione vale per il rapporto con tutto il personale scolastico.
- 2. Gli alunni devono trovarsi davanti all'ingresso della scuola prima del suono della campanella. All'ingresso, durante le attività didattiche, durante la ricreazione e all'uscita dalla scuola, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone.
- 3. La scuola considera la puntualità una forma di rispetto per i docenti e i compagni e un'indispensabile condizione per il regolare e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto, ritardi ripetuti, non motivati da oggettive necessità, non possono essere tollerati dalla scuola.
- 4. I ritardi vanno giustificati da parte dei responsabili dei minori su apposita modulistica (scuola infanzia), nei moduli appositamente predisposti sul diario (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), mentre le richieste di uscita anticipata vanno fatte: su apposita

- modulistica per la scuola dell'infanzia, sul diario o su apposita modulistica in caso di delega al ritiro per la scuola primaria e per la scuola secondaria. In caso di uscita anticipata l'alunno deve essere preso in consegna da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi delegata, con documento scritto.
- 5. In caso di ripetuta negligenza dei genitori nel rispettare gli orari di entrata e di uscita dei figli a scuola, il Dirigente Scolastico si riserva di richiamare le famiglie all'osservanza delle presenti regole. Al terzo ritardo di un alunno frequentante la scuola secondaria, la famiglia sarà informata con lettera protocollata e l'alunno dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore.
- 6. L'assenza deve sempre essere giustificata verbalmente dalla famiglia per la scuola dell'infanzia (se l'assenza supera i 30 giorni ingiustificati si incorre nel depennamento d'ufficio), tramite diario per la scuola primaria e per la scuola secondaria e riportata sul registro di classe. In caso di assenze ingiustificate, verranno avvisati i responsabili del minore e all'alunno potranno essere comminate sanzioni disciplinari. Ripetute assenze vanno segnalate al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore per gli opportuni interventi educativi.
- 7. Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza regolare per tutte le attività scolastiche, comprese quelle opzionali. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della scuola secondaria è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali l'Istituto Comprensivo può autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
- 8. In caso di sciopero, i docenti per la scuola dell'infanzia e per quella primaria o il Dirigente Scolastico per la scuola secondaria avvisa i genitori tramite comunicazione scritta e applica la normativa contrattuale vigente.
- 9. Non è consentito l'uso del cellulare durante l'orario scolastico, per cui gli alunni che ne dovessero essere in possesso, lo devono tenere spento sino all'uscita dall'edificio scolastico. Qualora il divieto dovesse essere disatteso, il cellulare verrà ritirato e trattenuto dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, fino alla diretta consegna nelle mani dei genitori. Per comunicazioni urgenti i responsabili dei minori devono avvalersi dei servizi della segreteria della scuola.
- 10. Qualora il comportamento nei locali della mensa non fosse adeguato e si rendesse necessario l'intervento del Dirigente Scolastico, su segnalazione dell'insegnante di sorveglianza, degli educatori e/o di qualsiasi altro addetto alla ristorazione l'alunno potrà essere allontanato e non fruire del servizio per un numero di pranzi non inferiore a tre, in casi di particolare gravità la sanzione può essere maggiorata (solo per la scuola secondaria di primo grado)

Art.3 – Uso di spazi, laboratori, delle biblioteche e dei sussidi

- La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con la comunità sociale e può, previi appositi accordi, mettere a disposizione i locali e le strutture. Pertanto è preciso dovere degli alunni tenere un comportamento tale da conservarli puliti, ordinati e funzionanti.
- 2. I locali della scuola possono essere concessi in uso al di fuori dell'orario del servizio scolastico per periodi di tempo determinati, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico:
 - ai genitori per attività concordate con la scuola
 - ai rappresentanti di classe ed ai componenti del Consiglio di Istituto;
 - alle organizzazioni sindacali
 - a gruppi di alunni, solo se autorizzati dai genitori e sorvegliati da un adulto che se ne assuma formalmente la responsabilità;

- a soggetti pubblici o privati, esterni alla scuola, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici,
- 3. I docenti possono utilizzare per ragioni d'ufficio, previa autorizzazione, gli spazi della scuola interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
- 4. Nei laboratori gli alunni possono entrare solo se accompagnati dagli insegnanti e sono tenuti al rispetto delle indicazioni da loro impartite L'accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi da loro accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica.
- 5. L'uso della biblioteca scolastica, avviene sotto la sorveglianza e la guida dei docenti. I libri presi in prestito dalle varie componenti della scuola, devono essere segnati sull'apposito registro e restituiti entro la fine dell'anno scolastico.
- 6. Occorre rispettare i piani di prenotazione dell'aula magna, dei laboratori, dell'aula Lim, dell'aula computer, della biblioteca e della palestra per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.
- 7. Durante la ricreazione gli alunni possono uscire dalle aule e recarsi nel cortile dei plessi solo se sono accompagnati e sorvegliati dal docente in orario di servizio.
- 8. Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da utenti e operatori.
- 9. Alunni e personale dipendente sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi.
- 10. Ogni aula speciale ha un responsabile nominato dal Dirigente Scolastico. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione.
- 11. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso a beni personali, strutture e dotazioni, si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili, nel caso non sia possibile individuarli, si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo degli utilizzatori.

Art. 4 – Modalità di comunicazione con alunni e genitori

- 1. Gli alunni e i genitori vanno informati delle iniziative della scuola con avvisi scritti e con altri mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione, la partecipazione dei bambini e dei ragazzi è subordinata all'autorizzazione scritta per ogni singola iniziativa, da parte dei genitori di alunni della scuola primaria e secondaria. Qualora la partecipazione non fosse autorizzata l'alunno verrà tenuto a scuola.
 - La scuola dell'infanzia comunicherà le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione ai responsabili dei minori con opportune modalità, la partecipazione ad esse dipenderà dall'autorizzazione da parte dei genitori. Nel caso i cui i bambini non siano autorizzati a partecipare essi verranno tenuti a scuola.
- 2. Il sito e il diario sono il mezzo di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia; quest'ultimo deve essere visionato quotidianamente dai responsabili dei minori, che sono tenuti a controfirmare gli avvisi.
- 3. Al fine di un'efficace collaborazione educativa tra scuola e famiglia sono molto importanti i colloqui insegnanti-genitori che avvengono con le seguenti modalità:
 - Scuola dell'infanzia e primaria udienze a richiesta del genitore o dell'insegnante, con prenotazione oraria tre udienze generali annuali.
 - Scuola secondaria udienze settimanali predisposte dalla scuola in apposito calendario con indicazione del giorno e dell'ora. Il genitore interessato potrà prenotare l'incontro, tramite comunicazione scritta Per i genitori che non possono fruire delle udienze settimanali vengono stabilite, all'inizio dell'anno scolastico, due date per le udienze generali, una per quadrimestre.

Art. 5 – Diritti e doveri degli alunni

- 1. Gli alunni hanno diritto:
 - alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto dell'opinione altrui;
 - ad una formazione qualificata, che rispetti e realizzi anche attraverso l'orientamento, le attitudini di ciascuno;
 - ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
 - ad essere oggetto di un'attenta programmazione didattica individualizzata, che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
 - ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti;
 - ad operare in un ambiente salubre, sicuro e accogliente, in un clima sereno e distensivo, in modo da favorire l'apprendimento, l'incontro, la comunicazione e più in generale la formazione dell'individuo.
- 2. Gli alunni hanno il dovere di:
 - frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio
 - mantenere un comportamento corretto e responsabile all'entrata della scuola, durante le lezioni, gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, nonché durante le uscite e le attività extrascolastiche;
 - mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
 - tenere puliti gli ambienti scolastici, utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - avere sempre con sé l'occorrente per le lezioni, in quanto non sarà consentito, a lezione iniziata, l'accesso ai responsabili dei minori per recapitare quanto dimenticato dagli alunni onde evitare di disturbare le lezioni e per favorire il senso di responsabilità dei ragazzi.
 - essere puntuali e ricorrere all'entrata posticipata e all'uscita anticipata nei soli casi di effettiva necessità. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite.
- 3. Qualora un alunno durante l'orario scolastico sia coinvolto in uno scambio di opinioni contraddistinto da aggressività verbale e/o fisica, o utilizzi i moderni mezzi di comunicazione per offendere la dignità di altre persone o danneggiarne l'immagine, nei suoi confronti sarà adottato un apposito intervento educativo (per gli iscritti alla scuola primaria) e un procedimento disciplinare (per gli iscritti alla scuola secondaria).

Art. 6 – Provvedimenti disciplinari

<u>La scuola dell'infanzia</u> non eroga sanzioni disciplinari

La scuola primaria di norma, non eroga sanzioni disciplinari ma effettua:

- richiami scritti sul diario
- convocazione delle famiglie per colloqui specifici e straordinari

<u>La scuola secondaria di primo grado</u> applica integralmente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249- e le sue modifiche e integrazioni- D.P.R. 7 novembre

2007 n. 235, pertanto le studentesse e gli studenti conformeranno il loro comportamento secondo quanto sancito dall'art. 2 (Diritti) e art. 3 (Doveri) del suddetto D.P.R. 249/ 98.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (disciplina) vengono individuati i seguenti comportamenti che costituiscono inadempienza ai doveri degli studenti disciplinati art. 3 di tale Statuto e determinano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito riportate:

1. Scarsa partecipazione, impegno discontinuo, atteggiamenti non collaborativi, ritardo nello svolgimento di alcune consegne, disturbo occasionale durante le lezioni.

Tali comportamenti saranno sanzionati con l'ammonizione verbale da parte del docente

2. Inosservanza delle disposizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, ripetute mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, disturbo continuato durante le lezioni, scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il Dirigente Scolastico e tutto il personale della scuola , uso improprio delle strutture, delle attrezzature , dei sussidi didattici, di Internet e del telefono cellulare con le sue applicazioni.

Tali comportamenti saranno sanzionati con l'ammonizione scritta del docente sul registro di classe e sul diario e potranno determinare l'assegnazione di attività di natura culturale o di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica determinate da parte del Consiglio di Classe con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati.

3. Ripetute inosservanze delle disposizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto, entrate ed uscite fuori orario senza che questa esigenza sia comprovata da seri e gravi motivi, assenze ingiustificate, uscite non autorizzate, falsificazione o alterazione delle giustificazioni o dei permessi nel diario, delle valutazioni assegnate dai docenti o comunque di qualsiasi comunicazione scuola-famiglia, disturbo continuato durante le lezioni con comportamenti irrispettosi anche mediante l'uso dei moderni mezzi di comunicazione (quali il telefono cellulare con le sue applicazioni ed Internet), o dispositivi elettronici di qualsiasi tipo, turpiloquio, gravi offese ai compagni, agli insegnanti, al Dirigente Scolastico e a tutto il personale della scuola, danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici o di beni di proprietà di terzi.

Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Classe con sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza a seconda della gravità dei fatti contestati) da uno a cinque giorni con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l'assegnazione di attività di natura culturale o di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica.

4. Reiterazione dei comportamenti di cui al punto precedente.

Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Classe con sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l'assegnazione di attività di natura culturale o di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica.

5. Atti che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, atti tali da determinare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio d'Istituto con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni fino al termine delle lezioni con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l'assegnazione di attività di natura culturale o di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica.

6. Situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio d'Istituto con sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l'assegnazione di attività di natura culturale o di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica.

7. Atti più gravi rispetto a quelli indicati al punto precedente.

Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio d'Istituto con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati.

- 8. L'organo responsabile dell'erogazione della sanzione dovrà accertare la veridicità dei fatti ed invitare l'alunno ad esporre le proprie ragioni, prima di procedere ad irrogare la sanzione.
- 9. Se l'alunno che commette una violazione del presente regolamento è un alunno diversamente abile, nell'irrogare la sanzione è opportuno tener conto di questa condizione.
- 10. I responsabili dei minori cui è stata comminata la sanzione di sospensione dalla scuola, hanno diritto di essere avvisati tempestivamente del provvedimento attraverso una comunicazione scritta.

Art. 7 - Organo di garanzia

E' istituito, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R 235/ 07, un organo di garanzia interno alla scuola, del quale fanno parte il Dirigente Scolastico, un docente nominato dal Consiglio d'Istituto ad inizio dell'anno scolastico e due rappresentanti eletti dai genitori in occasione delle elezioni per i rappresentanti di classe. Per il primo anno di costituzione dell'Organo di Garanzia i rappresentanti dei genitori sono anch'essi nominati dal Consiglio di Istituto.

Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico e da questi convocato con comunicazione scritta.

Al fine di garantire il buon funzionamento di tale Organo, si stabiliscono le seguenti modalità per la designazione dei membri supplenti qualora i titolari si trovino nella condizione di non poter più svolgere il loro incarico o si trovino in situazione di incompatibilità. All'atto della votazione del docente il Consiglio d'Istituto designerà anche un docente con funzione di supplente, svolgerà la stessa funzione il primo candidato non eletto in rappresentanza dei genitori.

I componenti elettivi dell'Organo di Garanzia non possono essere membri del Consiglio d'Istituto, sono nominati per un anno scolastico e restano in carica fino alle elezioni successive; nel caso in cui non fosse possibile costituire regolarmente l'Organo di Garanzia per mancanza di membri titolari e supplenti, il Consiglio d'Istituto provvederà tempestivamente nominando i componenti necessari.

L'Organo di garanzia delibera a maggioranza assoluta e non è consentita l'astensione; in caso di parità è determinante il voto del Dirigente Scolastico.

A detto Organo di Garanzia chiunque abbia interesse può fare ricorso scritto avverso le sanzioni disciplinari a carico degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia dell' I.C. "Ivrea I" o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Art.8 - Divulgazione del regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento d'Istituto è inserito nel PtOF e pubblicato sul sito web della scuola.

Art.9 – Stipula del Patto Educativo di Corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo e' richiesta la sottoscrizione da parte dei responsabili dei minori del Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel percorso educativo degli alunni . Il contenuto di tale Patto è definito ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto.